

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF 2018) in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO e CULTURALE

Sezione I

Disciplina del Turismo

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturalista) è aggiunto il seguente periodo:

"Con deliberazione della Giunta Regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturalismo, fatto salvo quanto previsto alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive."

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7) è aggiunto il seguente comma:

"1-bis) La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 alle Destinazioni Turistiche di cui all'articolo 12".

Sezione II

Cultura

Art. 4

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995

1. Il comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

"2. La Regione può, altresì, trasferire risorse per particolari attività, progetti, iniziative sulla base delle previsioni contenute nel bilancio dell'Istituto approvato dalla Giunta regionale".

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è sostituito dal seguente:

"4. La Regione trasferisce annualmente all'IBACN le risorse stanziare in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati".

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014

1. Nel comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) tra le parole "la Regione provvede" e "al finanziamento" sono inserite le seguenti "al trasferimento delle risorse necessarie".

Art. 7

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018

1. Al comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione

Emilia-Romagna 2018-2020) le parole "fondo di dotazione" sono sostituite dalla parola "patrimonio".

Capo II

TERRITORIO E AMBIENTE

Sezione I

Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica

Art. 8

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) i numeri "12" e "11" sono sostituiti rispettivamente con "13" e "12".

Art. 9

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984

1. All'articolo 27 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole "sentita la Commissione consultiva di cui al precedente articolo 25" sono soppresse.

Sezione II

Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale

Art. 10

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole "negli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle parole "negli anni dal 2012 al 2020".

2. Al comma 3 dell'articolo 34 legge regionale n. 19 del 2012 le parole "diciotto milioni di euro" sono sostituite dalle parole "ventidue milioni e mezzo di euro".

Art. 11

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) è inserito il seguente:

"3-bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)".

Sezione III

Disciplina del Trasporto pubblico

Art. 12

Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n.30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole "dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti "*dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e-bis), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis)*".

Art. 13

Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Al comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del Sistema regionale e locale), dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c bis) Interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella

rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;"

2. Il comma 4 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

"4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle province interessate".

CAPO III

MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 14

Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge regionale n. 10 del 2000

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge n.98 del 2011

1. *Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a fondi comuni di investimento di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avviene previa deliberazione della Giunta regionale che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità.*

2. *La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale, i Comuni esprimono il loro parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale".*

Art. 15

Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

Pubblicità legale degli atti delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSR

1. *Le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR pubblicano, anche per estratto, nell'Albo istituito ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dirigenziali. Tali atti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, e diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione".*

Art. 16

Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile di Baggiovara. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo all'Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l'assetto del Presidio ospedaliero unico dell'Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2016, n.13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018).

2. Il personale dell'Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi

dell'articolo 22-ter, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), è trasferito all'Azienda Ospedaliero-Universitaria stessa ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il trasferimento decorre dal 1° gennaio 2020, o altra diversa data, anche precedente, da stabilire con atto della Giunta regionale. Sino alla data del trasferimento il personale permane in posizione di assegnazione temporanea. La Giunta regionale può fornire indirizzi in merito, con particolare riferimento alla data di decorrenza del trasferimento del personale ed ai relativi effetti sulle dotazioni organiche e sui fondi contrattuali delle Aziende interessate.

3. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) i processi di cui al presente articolo sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali, delle quali si riconosce il ruolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 17

Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n.13 del 2015

1. Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), e dalla legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica), dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31/12/2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali. L'entità del trasferimento finanziario sarà annualmente

decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato;

2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di attività nell'ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

3. La posizione di distacco, su richiesta dell'ente e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile del personale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2019. Il comando è finalizzato a garantire all'ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.

4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l'esercizio autonomo delle funzioni conferite;

Art. 18

Vigenza delle graduatorie regionali

1. Le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dall'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 19

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), dopo il comma quarto è aggiunto il seguente comma:

"La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistiche-venatorie e di centri privati di riproduzione fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce".

Art. 20

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, salvo quanto previsto in caso di ravvedimento dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472".

Art. 21

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Al comma secondo dell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979 le parole "al Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o suo delegato".

Art. 22

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n.31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituita dalla seguente: "Rimborsi e compensazioni"

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente comma:

"2 bis. Se il gestore dell'impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall'effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d'imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel

medesimo anno d'imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell'anno d'imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente".

Art. 23

Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 24

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia Romagna) le parole "che deve avvenire entro il 2018" sono sostituite dalle seguenti: "che deve avvenire entro il 2019".

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).